

№ 737

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile
residente in Trani, oggi giorno sette
Giugno mille ottocento quarantasette

Nella causa iscritta al ruolo sotto № 13785

Tra la Real Cassa di Ammortamento
e Pubblico Demanio e suo rap-
presentante in Legge, appellante,

patrocinata da D. Francesco Fusco
e D. Vincenzo Micelli, proprietari,
domiciliato in Manduria, appella-

to, patrocinato da D. Giovanni Rossi

Le parti dicinate nelle forme consuete

Intese le conclusioni ed aringhe de
Siquori Fusco, e Rossi.

La Gran Corte Civile ha esaminato le
seguenti questioni.

1^a Il capitale di cui si tratta può es-
sere ridotto per l'abolizione delle
decime dichiarate abusive dalla
legge, e dalla decisione della Com-

7. Giugno 1847

Carote di Siquori

Maria Benedici Imp. P. U.

Felice Morelli

Virio Longo

Abate Coladomenico

Francesco Bazzicalupo

Antonio Pirivilli

Vincenzo de Marini

Luca Bonfante Imp. funz.

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero

108
872

missione feudale?

2.^a che per le spese?

Sulla prima

considerando che con istrumento

cinque Aprile 1796 D. Giuseppe

Tommaso Micelli affranca

Regio Fisco Allodiale la decima

de' frutti di varj suoi territori

siti nell'agro degli ex feudi

Manduria coll'annesso ex

procurato di Orta e di Ugento

Montefuscoli per la capitale

ducati quattrocento, grana sessanta

un terzo compresi ducati dieci

e grana dieci per compenso della

feudalita delle decime istesse

si obbligo di estinguere fra

30 di anni trenta a rate annue

di ducati trenta per il primo

pagamento e fra di tanto

essere l'anno interesse, ossia

di ducati tre, grana trentasei,

Ma per l'atto a solo capo del
D. Gio. Co. Civ. in Teani

Il Vice
Chiodo

Il Vice
Manducael Baccio

Il per tutto a tutto del foglio
di G. C. in Cassi

Il
Pietro

Il
Pietro

valli quattro per cento. Che fra
tali devine furono compresi quel
le di terreni olivati e vineati
siti nelle contrade denominate
Cappella di Giacinto Ferrero, e
Migolinella nonché delle vigne
dotate della Signora Russo moglie
di G. C. Micelli in tenimento di
Uggiano Montefupoli luogo del
to Grajaneto stimato in una
per ducati cento trentatre. Che
in Dicembre 1836 la Real casa di
Amortizzazione succeduta al
Regio Fisco Allodiale convenne
in giudizio innanzi al Tribunale
Civile di Leno D. Vincenzo Mi-
celli figlio ed erede di detto D.
Giuseppe contro del quale diman-
dò la condanna al pagamento
di ducati cento quarantapi di
sorta residuo di venute ducati

udate?
1796 D. Giuseppe
icelli offranci
Allodiale le devine
sui suoi terreni
degli ex feudi
l'annesso ex feudo
Oria e di Uggiano
per la capitale
to, grana sessanta
essovi ducati
per compenso delle
le devine istesse
stinguere fra
uta a rate non
tratta per cinque
fra di tanto un
teresse, ossia un
gravi trentatre,

1801
272

quattrocento, gravata sessanta e due
terzo dovutale in virtú della
mento sopra enunciato uonder
ducate diciannove di annualità
arretrate dal primo Settembre
fino all'epoca di detta citazione
oltre le altre da scader postero
mente, e fino alla integrale
spaziosa - che tutte suezioni del
convenuto di nulla dovere per
essere state le decime sudette
diciate abusive dalla legge, e
giudicato della Commissione
le, e di essergli invece dovute
della Real Cassa un indebito
to di ducate settantotto, e gravata
ta quattro per annualità intrin
te dal 1810 epoca di detto giudic
a tutto Agosto 1829, e che ricor
gionalmente si domandarono, e
Tribunale sudetto coll' appellata
tenza del sette Luglio 1833 ripre

Il Re
Gi. C. Civ. in Cam.
Christia

Enrico
Renaro il Reale

la domanda spiegata dalla detta
 Real Cassa contro del Signor Mi-
 celi, ed in quanto alla domanda
 riconvenzionale illustrata da
 quest'ultimo con atto di patro-
 cinatore a patrocinatore dichia-
 ro di non trovar luogo allo stato
 a deliberare e condanno detta
 Real Cassa alle spese.

Considerando che con la Legge del due
 agosto 1806 fu proclamata l'abo-
 lizione della Feudalita in questa
 parte de' Reali Dominij, e fu per-
 messo agli ex Feudatarj di conser-
 vare solo le rendite, le presta-
 zioni, ed i dritti territoriali
 che si sarebbero riconosciuti le-
 gitimi in seguito dello yame de-
 ne forebbe stato fatto dalla
 Commissione feudale. Che in
 seguito la Commissione suddetta

Alto pie' bollo aff. ab. del foglio
 della S. C. Civ. in Trani
 Chiodi
 Chiodi

Beniamino
 numero 111 Baccio

Handwritten signature or mark.

grava sessanta e due
 tale in virta dello
 enunciato nonche
 nove di annualita
 il primo Settembre
 di detta citazione
 da scadere postero
 alla integrale p
 sulle successioni del
 nulla dovere per
 le decime sudette
 rive dalla legge, e
 la Commissione
 le in vece dovute de
 fra un indebito
 ottantotto, e grand
 annualita' intr
 sua di detto giudi
 1829, e che riva
 si domandarono, e
 detto coll' appettata
 te Luglio 1835 rip

con decisione del venturo
glio 1810 converrà al Real
cio per gli ex feudi di Ma
ria coll'annesso ex feudo
dato di Oria, e di Uggiano
tefuscoli il dritto di poter
raggiare su i prodotti de
genere di quel territorio,
aboli come inesistente ed
va la decima de' frutti de
olivati e viventi due per lo
nanzi si corrispondevano
possessori de' feudi suddetti
cettuato per queste ultime
so due si trattasse di immo
conceduti con pubblici stru
ti ciò che nella specie affe
si avvera.

Considerando che con lo stipulato
del cinque aprile 1796 il p
gio fisco allodiale di il fu

D. Giuseppe Ulicelli altro non fece
 se non se di trasmutare le Decime
 sue da quest'ultimo si presta
 vano pe' frutti de' propri fondi
 pel capitale sudetto pagabile
 fra trent'anni di ducati quattro
 cento grana seysanta, ed un terzo
 e pel corrispondente annuo cano-
 ne alla ragione del tre ed un ter-
 zo per cento. Che con ciò non rima-
 se punto estinta la prestazione
 in decima e molto meno trasfe-
 rita a beneficio del Reddente
 Signor Ulicelli mediante un de-
 terminato prezzo, come malaven-
 te dall'appellante Real Cassa
 si vorrebbe sostenere, ma soltan-
 to cambiata di natura median-
 te un apposita conversione da
 generi in danaro contante. Che
 ritenuta la convenzione suddetta

ue segue che ben potea la propo-
sizione in disputa essere ridu-
mata innanzi alla commissione
feudale, e quindi applicabile
alla medesima la disposizione
tenuta nell'articolo terzo del
decreto del venti giugno 1808 che
corda dritti a' reddenti in ter-
reni contro da far diminuire la
tita della prestazione in base
proporzionatamente a' dritti
decretati illegittimi ed aboliti
cio' anche a norma di quanto
in casi identici fu deciso dalla
tendente della provincia di
la Commissione Regia per la
revisione de' demanij con sua
sanza del ventinove giugno
Considerando che se dall'ulteriore
inevitabile la riduzione a
del Signor Illielli tanto per
casi cento trentatre di demanij

i fondi olivati, e vignetati rivo-
 uocente abusive dal giudicato
 sudetto della Commissione feudale
 e de' ducati dieci, e grana dieci im-
 porto della feudalità delle deci-
 me stesse di già abolita, die in
 uno fovevano ducati cento quaran-
 tatre e grana dieci, dall'altra
 avendo la Real Cassa domanda-
 to da G. S. Micelli per residuo
 del suo eredito in sorte capitale
 di ducati cento quarantasei, e gra-
 na sessantasei ne segue che una
 tal somma escede quella a ridursi
 come sopra in ducati tre e grana
 cinquantasei, i quali perciò deb-
 bono alla menzionata Real Cassa
 essere aggiudicati una col corrispon-
 dente interesse alla convenuta ra-
 gione del tre e un terzo per cen-
 to annui dal primo Settembre
 1829 in poi e fino all'effettiva

soddisfazione. Che un tal titolo
oltre di essere garantito dal Re
lo autentico sopra rammentato
è stato anche confessato in pro
istanza dal Signor illicetto
i suoi atti a difesa e con le
sioni all'udienza, e perciò
poteva il Tribunale come
con la Sentenza di cui è
rigettare per intero la Ricor
originaria di detta Real
quindi è che una tale Sentenza
per tal parte merita riforma
Considerando che in tutto il detto
Sentenza suddetta dev'essere
ta.

Sulla Seconda.

Considerando che tra le parti si
ca una vicendevole permutazione
e perciò le spese dell'attri
dizio di appello possono
loro compensarsi - art. 100
leggi di Procedura civile.

Per tali motivi

La Gran Corte Civile inteso il giudice
 Signor Boufanti funzionante da
 Pubblico Ufficiero, il quale si
 è rimesso alla giustizia del Colle-
 gio, pronunciando definitivamente
 sull'appello interposto dalla
 Real Cassa di Ammortizzazione
 contro la sentenza del Tribunale
 Civile di Lecce del sette luglio mil-
 le otto cento trentacinque si fa
 diritto per quanto è di ragione; all
 effetto modificando la detta sen-
 tenza riduce il credito di detta
 Real Cassa contro D. Vincenzo ille-
 celli a ducati tre e grana cinqua-
 tasei di sorte capitale e quindi
 condanna esso illecilli nella quali-
 tà come dagli atti a pagare in
 beneficio di essa Real Cassa la
 somma sopra enunciata Ponibile
 in forza dell'istrumento del cin-

ione. Che un tal...
 essere garantito dal...
 io sopra ramment...
 che conservato in...
 dal Signor illecilli...
 a difesa e con le...
 dienza, e per via...
 Tribunale come...
 tenza di cui è...
 per intero la...
 di detta Real...
 e una tale...
 te merita...
 in tutto il...
 udetta dev...
 Sulla...
 e tra le...
 ndevole...
 spese dell'...
 nello...
 farsi - art. 222...
 condura civile

